



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ANNA MARIA PITZOLU	Presidente
GIUSEPPE MARINO	Componente
LORENZO AURELI	Componente relatore

PROC. CAS N. 6/2022

DECISIONE

sul reclamo proposto dal sig. **MICHELE ACCONCIA** (Tessera FISE 4946/H) rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Stasio

NONCHE'

sul reclamo proposto dalla **PROCURA FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**, nella persona dell'Avv. Gian Paolo Guarnieri,

AVVERSO

la decisione del Giudice Sportivo Nazionale emessa il 4 aprile 2022 nell'ambito del procedimento n. 6/2022.

FATTO

1 - Con segnalazione del 20.03.2022 con allegata denuncia del Collegio Giudicante del Concorso Nazionale A3 Borgo Hermada 18/20 Marzo 2022 svoltosi presso il Centro di equitazione dell'Hermada ASD in Borgo Hermada (LT), il Presidente di Giuria Maria Gabriele Asole riferiva che in data 20.03.22 il sig. Michele Acconcia (Tessera FISE4946/H) “...in sella alla cavalla Robinta (n. testiera 34), a seguito di un rifiuto di saltare l'ostacolo n. 2, ha frustato la cavalla con violenza. Tornando verso il salto, il cavaliere ha nuovamente frustato la cavalla e l'ha stratonata piegandole esageratamente la testa verso la grassella e provocandone la caduta. In tale frangente la cavalla è rimasta a terra, verosimilmente incastrata nella martingala, finché il cavaliere non ha sganciato la stessa e la cavalla ha potuto rialzarsi ed essere accompagnata verso le scuderie...”.

Con la medesima relazione di denuncia, poi, la Giuria precisava, inoltre, che “...una valutazione del complessivo comportamento del cavaliere, come sopra descritto, ha portato la giuria a ravvisare gli estremi delle brutalità in misura tale da giustificare l'irrogazione della squalifica, procedendo ad applicare detta sanzione al cavaliere...”.

2 - Il Giudice Sportivo Nazionale - investito della questione - fissava la data del 4.04.2022 per la decisione.

Entro tale termine il sig. Acconcia non si costituiva nel procedimento e non produceva alcuna memoria difensiva.

3 - Con sentenza del 4.04.2022 il Giudice Sportivo Nazionale - accertata la responsabilità del sig.



Federazione Italiana Sport Equestri

Michele Acconcia per i fatti descritti nella segnalazione - lo condannava alla “...sanzione dell’ammenda pari ad euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 6.1 III, aggravata ai sensi dell’art. 8 lettera h) del R.G...”.

4 - Avverso tale decisione hanno proposto reclamo sia il sig. Michele Acconcia, sia la Procura Federale.

Con provvedimento del 12.04.2022 il Vice Presidente della Corte di appello Federale Avv. Anna Maria Pitzolu fissava l’udienza di discussione in Camera di Consiglio dei reclami riuniti per il giorno 28 aprile 2022.

5 - All’esito dell’udienza del 28.04.2022 la Corte tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

A - Sul reclamo del sig. Acconcia

Occorre innanzitutto soffermarsi sulle censure dedotte dal sig. Acconcia con il proprio reclamo.

1 - Con il primo motivo di doglianza il sig. Acconcia censura la decisione gravata dolendosi della “...violazione del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 21 e dell’art. 31 del Regolamento di Giustizia...”.

A dire del reclamante, invero, la comunicazione dell’avvio del procedimento non sarebbe stata effettuata nelle forme e nei modi previsti dall’art. 31 RG FISE in quanto non sarebbe stata effettuata presso la sede dell’associazione di appartenenza del medesimo sig. Acconcia, né tantomeno con sistemi che certifichino l’avvenuta ricezione ovvero l’effettiva conoscenza della stessa comunicazione.

La censura è infondata.

1.1.- L’art. 30, comma 1, R.G. FISE dispone che “...tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. La Federazione prevede che, all’atto dell’affiliazione o del rinnovo della stessa, l’istante comunichi l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. In assenza di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata sulla scheda dell’affiliazione/agggregazione o tesseramento del soggetto che deve essere destinatario della comunicazione, si procede in subordine con l’invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata nella stessa scheda. In assenza anche di questo, all’indirizzo postale ivi indicato. Il mancato recapito a detti indirizzi, ove imprecisi o erronei, non inficia la regolarità della notifica. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

Il successivo comma 2 della medesima norma prevede poi che “...gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari, qualora non notificabili direttamente per mancanza di uno dei recapiti di cui al punto precedente, sono comunicati al tesserato presso la sede della Società, dell’Associazione o dell’Ente presso la quale il Tesserato abbia residenza sportiva; in caso di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, la Società, l’Associazione o l’Ente è sanzionabile fino alla revoca dell’affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo...”



Federazione Italiana Sport Equestri

1.2 - Orbene, alla luce del quadro normativo innanzi riportato, appare evidente che la comunicazione di avvio del procedimento effettuata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia al sig. Acconcia sia stata correttamente effettuata.

Ed invero, la predetta Segreteria - e trattasi di circostanza pacifica - ha comunicato l'avvio del procedimento in questione inviando apposita mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente sulla scheda di tesseramento del sig. Michele Acconcia e cioè a dire all'indirizzo michele.acconcia@uniequitazione.it.

Nonostante quanto assunto sul punto dal reclamante, dunque, non vi era alcuna ragione perché la Segreteria degli Organi di Giustizia provvedesse ad effettuare la comunicazione presso la sede dell'associazione di appartenenza del sig. Acconcia.

Il comma 2 dell'art. 30 RG FISE innanzi riportato, del resto, prevede che la comunicazione presso la sede dell'associazione di appartenenza sia da utilizzare solo quale forma residuale di comunicazione nel caso in cui non sia possibile procedere presso uno dei recapiti di cui comma 1 della medesima norma e cioè a dire presso l'indirizzo di posta certificata ovvero di posta ordinaria indicato sulla scheda del tesseramento.

1.3. - Pivo di ogni pregio è poi anche l'assunto del reclamante secondo cui la Segreteria degli Organi di Giustizia avrebbe dovuto certificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'incolpato

Ed invero, oltre ad essere adempimento non richiesto da alcuna disposizione federale, questa Corte ritiene che - anche qualora il reclamante non avesse effettivamente ricevuto la mail all'indirizzo indicato per un malfunzionamento della relativa casella di posta - la verifica della funzionalità e della regolare utilizzabilità degli indirizzi mail e Pec comunicati alla Federazione per ricevere le dovute comunicazioni sia onere che ricade esclusivamente in capo al tesserato, senza che viceversa tale verifica possa essere posta a carico degli Organi di Segreteria.

Anche sotto tale profilo, dunque, la censura appare del tutto infondata.

2 - Con ulteriore motivo di censura, poi, il sig. Acconcia lamenta che qualora la nota di denuncia dei fatti della Giuria del 20.03.2022 non fosse stata inviata oltre i tre giorni previsti dal disposto dell'art. 38 R.G. Fise, l'intero procedimento sarebbe nullo.

Anche tale doglianza risulta priva di pregio.

Risulta infatti agli atti che la comunicazione in questione è stata effettuata con PEC alle ore 10:49 del 21.03.2022 e dunque - in disparte ogni considerazione in ordine alla loro pretertorietà - certamente entro i termini previsti dal su richiamato art. 38 RG FISE.

Anche tale doglianza merita, quindi, integrale rigetto.

3 - Da ultimo il sig. Acconcia si duole dell'erroneità nel merito della decisione gravata. In particolare il reclamante sostiene che:

a) che *"...la Giuria ed il G.S.N. per avallare ed enfatizzare la loro denuncia-decisione, hanno utilizzato termini non idonei alla fattispecie atteso che se come hanno descritto, fossero stati compiuti atti di gravità inaudita, gli stessi Organi investiti di tale questione, avrebbero avuto il dovere di sporgere apposita denuncia penale..."*;

b) che l'esame dei fatti porterebbe *"...ad evidenziare una carenza di profilo tecnico sportivo-*



addestrativo da parte della Giuria e tecnico giuridico da parte del Giudice S.N....”;

c) il regolamento di S.O. prevedrebbe la possibilità di “...*dare fino a tre frustrate al cavallo e ciò non come punizione quanto per incoraggiamento ad avanzare...*”;

d) che invece “...*il sig. Acconcia all’esito della predetta fermata, ha inferto una sola frustata ed ha fatto riprendere la corsa facendo fare circolo alla cavalla per poi riandare verso il salto n. 2 e la cavalla si è nuovamente fermata. A questo punto, è stata data la seconda frustata ma questa volta la cavalla anziché avanzare, forse perché l’elemento che le faceva paura si era maggiormente evidenziato, si è messa in difesa...*”;

e) che la Giuria avrebbe “...*scambiato una difesa da parte del cavallo ed una tenuta del cavaliere, con una stratonata propedeutica ad infierire una punizione od una violenza...*”;

f) nella specie, inoltre, non vi sarebbe stata sevizia, lesione ovvero crudeltà in quanto “...*sono state date solo due frustrate in tempi distinti e se la cavalla non si fosse messa in difesa indietreggiando ed impedendo al cavaliere di potersi muovere liberamente, quest’ultimo avrebbe potuto sfruttare la possibilità di dare la terza frustrata al fine di farla avanzare piuttosto che indietreggiare...*”.

Questo Collegio ritiene che la censura non meriti accoglimento non essendo le su riportate considerazioni idonee a superare l’accertamento del Giudice Sportivo Nazionale.

3.1 - Come ben rilevato dalla decisione di primo grado, con la propria relazione la Giuria di gara ha espressamente dato atto del fatto che il sig. Acconcia non solo ha frustato la propria cavalla con violenza, ma l’ha stratonata con forza piegandole in modo esagerato la testa verso la grassella e provocandone così la caduta.

La Giuria, in altre parole, ha ritenuto di dover evidenziare l’attitudine violenta che ha connotato in quel frangente l’operato dell’incolpato di fronte al rifiuto della cavalla di fronte al salto n. 2.

Ciò che rileva nella specie, dunque, non è il numero di frustate che il sig. Acconcia ha dato all’equide a fronte del suo rifiuto a partire al salto n. 2, ma la modalità violenta con la quale le stesse sono state inferte e, più in generale, l’attitudine - inutilmente punitiva - con la quale il reclamante si è posto nei confronti della propria cavalla Robinta.

3.2 - Né, del resto, in tale contesto appare persuasivo l’assunto del sig. Acconcia secondo cui - a differenza di quanto ricostruito dalla Giuria - la caduta in terra dell’equide non sarebbe stata provocata dal comportamento del medesimo reclamante che si sarebbe limitato ad una tenuta della cavalla Robinta, ma dall’atteggiamento di quest’ultima che si sarebbe messa in difesa.

Ed invero, appare quanto meno poco credibile che un cavaliere esperto come il reclamante (in possesso della patente di II grado da oltre 10 anni) non sappia affrontare una difesa del proprio equide - che come noto consiste in un tentativo del cavallo di sottrarsi al movimento in avanti - e non sia stato in grado di evitare la caduta dello stesso.

Tale ricostruzione, peraltro, non solo non è suffragata dal benché minimo supporto probatorio (il reclamante, infatti, non ha fornito alcuna prova volta a confermare la propria ricostruzione dei fatti, né ha richiesto l’ammissione di eventuali mezzi istruttori a tal fine idonei), ma risulta in aperto contrasto con quanto espressamente riferito dalla Giuria che ha dato atto sia della violenza delle frustate inferte, sia dell’eccessività della stratonata comminata alla cavalla che ne ha causato la caduta in terra con grave rischio di nocimento per l’equide.



Federazione Italiana Sport Equestri

Di qui l'infondatezza anche di tale doglianza, certamente non idonea a superare - in punto di fatto - la ricostruzione della Giuria peraltro assistita, come chiarito dal GSN, da efficacia probatoria privilegiata.

B - Sul reclamo della Procura Federale

Con il proprio reclamo, a sua volta, la Procura Federale censura la decisione del GSN in quanto, a suo dire, quest'ultimo non avrebbe contestato e sanzionato il sig. Acconcia anche ai sensi dell'art. 1.2, dell'art. 1.3 lett. a), dell'art. 1.3 lett. b), dell'art. 8 lett. a), dell'art. 8 lett. b) e dell'art. 8 lett. c) RG FISE nonché ai sensi dell'art. 2 del Codice di Condotta FEI per il benessere del Cavallo.

Questo Collegio ritiene la censura non condivisibile.

Dalla disamina della decisione, infatti, non risulta che il GSN abbia ommesso di valutare le norme richiamate dalla Procura.

A parere di Questa Corte, peraltro, la sanzione comminata all'incolpato appare adeguata e congrua rispetto alla fattispecie concreta esaminata.

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale n. 6/2022 respinge i reclami proposti dal sig. Michele Acconcia e dall'Ufficio del Procuratore Federale della FISE e conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 8.05.2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

F.to ANNA MARIA PITZOLU

Presidente

F.to GIUSEPPE MARINO

Componente

F.to LORENZO AURELI

Componente relatore